

REGOLAMENTO (UE) N. 255/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2013

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati I C, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1013/2006 precisa a quali condizioni le spedizioni di rifiuti elencati nell'allegato III A o III B del suddetto regolamento sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive per iscritto. La presentazione di una notifica richiede la compilazione dei documenti di notifica e movimento di cui agli allegati I A e I B del suddetto regolamento. I rifiuti elencati negli allegati III A, III B o IV A del regolamento (CE) n. 1013/2006 possono essere individuati nella casella 14 dell'allegato I A o dell'allegato I B, alla sottovoce vi) «Altro (specificare)». È necessario modificare l'allegato I C del suddetto regolamento, che contiene istruzioni specifiche per la compilazione dell'allegato I A o I B, al fine di chiarire come tali rifiuti debbano essere indicati nell'allegato I A o I B.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1013/2006 precisa anche a quali condizioni i rifiuti elencati negli allegati III A e III B del suddetto regolamento devono essere corredati dal documento di cui all'allegato VII dello stesso regolamento quando tali rifiuti sono destinati alla spedizione. Dato che la casella 10 dell'allegato VII non prevede la possibilità di individuare rifiuti elencati negli allegati III A e III B, tali rifiuti non possono essere adeguatamente individuati nell'allegato VII. L'inserimento dei rifiuti negli allegati III A e III B richiede l'ampliamento delle opzioni elencate nella casella 10 dell'allegato VII.

- (3) Alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, che si è svolta dal 17 al 21 ottobre 2011, sono state adottate direttive tecniche e documenti di orientamento per una gestione ecologicamente corretta. In seguito alla loro adozione, è necessario modificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006.
- (4) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ⁽²⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è così modificato:

- (1) l'allegato I C è modificato a norma dell'allegato I del presente regolamento;
- (2) l'allegato VII è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- (3) l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.⁽²⁾ GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

ALLEGATO I

L'allegato IC del regolamento (CE) n. 1013/2006 è così modificato:

- a) al punto 25, lettera c), è soppressa la seconda frase.
- b) Al punto 25, lettera d), è soppressa la seconda frase.
- c) Al punto 25, lettera e) è aggiunto il paragrafo seguente:

«Detti codici possono essere inseriti negli allegati III A, III B o IV A del presente regolamento. In questo caso, il numero dell'allegato deve essere indicato davanti ai codici. Per quanto riguarda l'allegato III A, è necessario utilizzare i codici pertinenti indicati nell'allegato III A, nella sequenza appropriata. Talune voci della convenzione di Basilea come B1100, B3010 e B3020 riguardano unicamente flussi particolari di rifiuti, come indicato nell'allegato III A».

ALLEGATO III

«ALLEGATO VIII

LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA (ARTICOLO 49)

I. Linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea

1. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e sanitari (Y1; Y3) ⁽¹⁾
2. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e acido ⁽¹⁾
3. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale di navi ⁽¹⁾
4. Direttive tecniche per il riciclaggio o il recupero ecologicamente corretto dei metalli e dei composti metallici (R4) ⁽²⁾
5. Direttive tecniche generali aggiornate per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti (POP), contenenti tali inquinanti o da essi contaminati ⁽³⁾
6. Direttive tecniche aggiornate per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da policlorodifenile (PCB), trifenile policlorurato (PCT) o polibromobifenile (PBB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati ⁽³⁾
7. Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dai pesticidi aldrin, clordano, dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene (HCB), mirex, toxafene o dall'HCB come sostanza chimica industriale, contenenti tali sostanze o da esse contaminati ⁽³⁾
8. Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano) (DDT), contenenti tale sostanza o da essa contaminati ⁽³⁾
9. Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dalle seguenti sostanze prodotte non intenzionalmente: policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF), esaclorobenzene (HCB) o policlorodifenile (PCB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati ⁽³⁾
10. Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di pneumatici usati ⁽⁴⁾
11. Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da mercurio elementare e dei rifiuti contenenti mercurio o contaminati da mercurio ⁽⁴⁾
12. Direttive tecniche per un co-trattamento ecologicamente corretto di rifiuti pericolosi nei forni per cemento ⁽⁴⁾
13. Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta dei telefoni cellulari usati e fuori uso ⁽⁴⁾
14. Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso, sezioni 1, 2, 4 e 5 ⁽⁴⁾

II. Linee guida adottate dall'OCSE:

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti:

personal computer usati e rottami ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Adottate in occasione della sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 9-13 dicembre 2002.

⁽²⁾ Adottate in occasione della settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 25-29 ottobre 2004.

⁽³⁾ Adottate in occasione della ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 27 novembre -1° dicembre 2006.

⁽⁴⁾ Adottate in occasione della decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 17- 21 ottobre 2011.

⁽⁵⁾ Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell'OCSE, febbraio 2003 [documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].

III. Linee guida adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO):

Linee guida sul riciclaggio delle navi ⁽¹⁾

IV. Linee guida adottate dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL):

Sicurezza e salute nella demolizione di navi: direttive per i paesi asiatici e per la Turchia ⁽²⁾»

⁽¹⁾ Risoluzione A.962 adottata dall'assemblea dell'IMO nella 23a sessione ordinaria, 24 novembre-5 dicembre 2003.

⁽²⁾ Pubblicazione approvata dal consiglio di amministrazione dell'OIL nel corso della sua 289a sessione, 11-26 marzo 2004.